PARERE DELLA PROVINCIA A TERMINI DELL'ART. 39, L.R. N. 36/1997 (Deliberazione del Commissario Straordinario n. 56 del 10.03.2009)

Integrazioni e/o modifiche richieste relativamente ai vari aspetti	Determinazioni comunali in merito
Dal punto di vista formale si rileva che tutta la documentazione del PUC è priva di timbro e firma da parte degli estensori.	Si tratta di mero errore materiale. La documentazione del Progetto definitivo sarà debitamente firmata e timbrata da parte degli estensori del Piano.
Il paragrafo del Capo II della Descrizione Fondativa denominato "*Il quadro degli strumenti di pianificazione sovraordinati e di settore*" presenta un sintetico esame dei contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Savona: **tale disamina dovrà essere necessariamente implementata in sede di redazione del Progetto Definitivo di PUC con particolare riferimento agli indirizzi dei Progetti Integrati PI1, PI2 e PI5 riguardanti il territorio comunale**.	Gli approfondimenti richiesti vengono effettuati, sia a livello generale, sia a livello particolare relativamente ai Progetti Integrati PI1, PI2, PI5. Conseguentemente, viene integrata e parzialmente modificata la Relazione della Descrizione Fondativa.
Per quanto riguarda il PI1 "*Progetto Integrato per la connessione logistica della Val Bormida con la piattaforma dei porti di Savona e Vado e per la riorganizzazione del comparto energetico*": • *Riduzione dell'incidenza del traffico pesante sulla città* (livello di efficacia a, orientamento ad efficacia propositiva). Il Progetto Preliminare di PUC affronta l'argomento proponendo modifiche all'attuale assetto viario che riguardano diversi Ambiti di Conservazione e Riqualificazione e Distretti di Trasformazione (in particolare Amb.3, Amb.7, Amb.13, Dtr.1, Dtr.2, Dtr.3, Dtr.5, Dtr.8). **Si richiede un approfondimento che permetta anche di delineare e comprendere meglio il disegno complessivo della rete infrastrutturale della mobilità, le priorità di intervento, la gerarchia delle strade, i livelli di prestazione, i possibili impatti/conflittualità/criticità, il ruolo svolto dalle aree a parcheggio esistenti e di previsione;**	Non si ritiene necessario integrare il PUC con uno studio di settore sul traffico, in quanto le previsioni viabilistiche indicate negli elaborati di Piano si limitano a recepire le ipotesi previste dagli strumenti sovraordinati (con particolare riferimento all'Accordo di Programma sottoscritto da Regione Liguria, Autorità Portuale di Savona, Provincia di Savona e Comune di Vado Ligure in data 15.09.2008), assumendo che in quella sede ne sia già stato valutato l'impatto ambientale e trasportistico. Anche gli aspetti di interazione tra i diversi tipi di viabilità vengono approfonditi laddove vi è sufficiente margine decisionale, mentre vengono assunti come dato di fatto laddove derivano da decisioni pregresse contro cui non sembra possibile opporsi, fatto salvo l'eventuale accoglimento dei ricorsi presentati al TAR Liguria. Al fine di fornire i chiarimenti richiesti, viene comunque implementata la Relazione della Struttura del Piano con un paragrafo relativo alla viabilità e traffico (1.6 il sistema della viabilità) che evidenza le "scelte obbligate" che il piano deve recepire rispetto al quadro delle previsioni di scala comunale e sovralocale già approvate. Alla luce di quanto sopra viene aggiornata la tavola

	4 della Struttura del Piano.
• *Integrazione e compatibilità delle opere previste dal Piano Regolatore Portuale con i processi di riqualificazione urbana* (livello di efficacia b, indirizzo e coordinamento, efficacia direttiva). **Si richiede in merito un approfondimento sul Distretto di Trasformazione Dtr.1, con puntuali richiami nella relativa "*Scheda norma distretti*", parte integrante delle Norme di Congruenza;**	La scheda-norma relativa al Dtr 1 viene modificata in modo tale da richiamare lo SAU approvato con il citato Accordo di Programma del 2008, dovendosi ritenere che le necessarie verifiche in merito alla conformità con il PTC Provinciale siano già state effettuate in quella sede.
• *Riduzione di fattori di rischio di incidente rilevante* (richiamato anche nel PI2 livello di efficacia b, indirizzo e coordinamento, efficacia direttiva)**. Si richiede in merito un approfondimento ed una verifica circa la compatibilità delle previsioni di Piano con la presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante. Si ritiene anche utile un richiamo, nel PUC, ai contenuti del Piano di emergenza di livello comunale, da redigersi in ragione della normativa statale, Legge n. 225/92, e regionale, L.R. n. 9/2000, con particolare attenzione ai contenuti che possono avere ricadute nell'organizzazione del territorio comunale;**	A corredo del PUC è stato predisposto apposito Elaborato Tecnico "Rischio di incidente rilevante (RIR)" relativo al controllo dell'urbanizzazione, ai sensi dell'art. 4 del D.M. LL.PP. del 9 maggio 2001. Da tale elaborato si evince che le previsioni del PUC sono compatibili con la presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante. In riferimento alla legge n. 225/92, recepita a livello regionale dalla L.R. n. 9/2000 ***"Mappatura cartografica delle aree soggette a criticità ad uso di protezione civile.*** *Il Settore Protezione Civile ed Emergenza, in collaborazione con il Servizio Cartografico regionale ha estrapolato dai Piani di Bacino, aggiornati a fine aprile 2004, una mappatura cartografica delle criticità rilevanti ai fini della pianificazione e gestione delle emergenze di protezione civile…."* . In sede di aggiornamento degli elaborati geologici del PUC vengono tenute in considerazione le limitazioni (di tipo geologico, idrogeologico, ecc.) su cui si basano le mappature di cui alla citata L.R. n. 9/2000.
Per quanto riguarda il PI2 "*Progetto per l'integrazione del porto con le città di Savona, Vado Ligure, le Albissole e Bergeggi. Mobilità e infrastrutturazione del corridoio costiero. Riqualificazione del litorale e del fronte mare nel Savonese. Innovazione del sistema turistico a Savona e nel levante savonese*":	
• *Recupero e riqualificazione del fronte urbano (waterfront), parco urbano costiero, nuove funzioni turistiche e servizi, spazi pubblici (passeggiata a mare e pista ciclabile), accessi al mare, fruizione del litorale e della spiaggia* [...], *valori di immagine e qualità urbana dei nuovi interventi* (livello di efficacia a, orientamento ad efficacia propositiva)**. In relazione ai sopraccitati aspetti si richiede un approfondimento delle "*Schede norma Distretti*" in relazione ai Dtr1, Dtr2 e Dtr6 e delle "*Schede norma Ambiti*" n°2 e n°4, poiché attualmente le previsioni di trasformazione**	Sono stati predisposti approfondimenti in merito agli aspetti funzionali e morfologici del sistema costiero, in relazione all'assetto del verde e degli spazi aperti. Tali approfondimenti vengono introdotti, per quanto pertinenti, nelle schede-norma relative alle aree progetto n. 2 e n. 4. Non è possibile inserire ulteriori approfondimenti nelle schede-norma dei Dtr n. 1 e n. 2 in quanto, come già detto in precedenza, le stesse devono limitarsi a richiamare integralmente gli SAU approvati con l'Accordo di Programma del 2008. I suddetti SAU - già in parte sviluppati a livello di SUA o di progetto preliminare / definitivo - sono

prefigurate sono descritte in modo generico e non accompagnate da approfondimenti relativi alla disciplina paesistica di livello puntuale.	stati approvati (anche dalla Provincia) in data successiva a quella di approvazione del PTC Provinciale e, quindi, devono ritenersi conformi a quest'ultimo. Per quanto concerne il Dtr n. 6, non occorre alcun approfondimento in quanto lo stesso viene eliminato.
• *Realizzazione di uno studio sulla mobilità* (livello di efficacia b, indirizzo e coordinamento, efficacia direttiva)**. In merito si richiama quanto sopra già rilevato per il PI1.**	Si richiamano le considerazioni già svolte in relazione al PI1 e sopra riportate.
Per quanto riguarda il PI5 "*Progetto integrato per l'innovazione rurale, il patrimonio culturale, l'accoglienza e la fruizione, la nuova imprenditorialità. I sistemi ambientali e le nuove aree protette provinciali, la produzione di energia da biomasse*":	
• *Riqualificazione del paesaggio urbano costiero* (Unità di Paesaggio SV1 - livello di efficacia a, orientamento ad efficacia propositiva)**. In merito si richiama quanto sopra già rilevato per il PI2.**	Si richiamano le considerazioni già svolte in relazione al PI2 e sopra riportate.
• *Recupero e valorizzazione dei percorsi storico etnografici e dei nuclei di matrice storico-rurale* (Unità di Paesaggio SV1 - livello di efficacia a, orientamento ad efficacia propositiva). **In merito si evidenzia, come di seguito richiamato nel presente Voto, che le previsioni edificatorie di PUC per le aree di presidio ambientale (ag.pa), in particolare per il subambito 11.2 ove viene previsto un IUI (indice di utilizzazione insediativa) pari a 0,045 mq/mq, essendo relative ad un contesto territoriale con caratteristiche di valenza storico-rurale e ancora scarsamente insediato e non essendo supportate da adeguate norme paesistiche di livello puntuale né motivate sul piano della loro sostenibilità ambientale, paiono critiche rispetto al citato indirizzo del PTC. In netto contrasto con le indicazioni del PTC sono le norme di Piano relative alle aree "ou" (fasce di rispetto dei nuclei storici), con particolare riferimento all'Ambito 12, in quanto non garantiscono la valorizzazione dei nuclei di matrice storico rurale.**	Si propone di riprendere integralmente i contenuti delle Varianti al P.R.G. concernenti l'introduzione della disciplina paesistica e la revisione delle zone agricole approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1067 in data 29.08.2008, fatti salvi alcuni limitati scostamenti derivanti dagli approfondimenti effettuati in sede di redazione e/o di aggiornamento del PUC. La suddetta disciplina di dettaglio è tale da garantire la sostenibilità delle previsioni edificatorie relative al sub-ambito 11.2, come del resto è già stato verificato da parte della Regione Liguria in occasione dell'approvazione delle succitate Varianti, tenuto conto anche che si tratta di zone classificate dal PTCP prevalentemente come IS.MO-B e ID.MO-A. Per quanto concerne le aree "ou", le relative norme vengono modificate in modo tale da non consentire l'edificazione in dette aree bensì soltanto il trasferimento dell'edificabilità sulle circostanti aree edificabili. All'interno delle suddette aree vengono consentiti soltanto gli interventi pertinenziali nei limiti di cui all'art. 15 delle Norme di conformità.
• *Diffusione di forme di agriturismo come strumento di valorizzazione dell'identità locale* (Unità di Paesaggio SV1 - livello di efficacia a, orientamento ad efficacia propositiva)**. In merito si rileva che le destinazioni d'uso**	Negli elaborati della programmazione turistica e nella normativa d'ambito vengono meglio definite le destinazioni ricettive ammesse e gli incrementi consentiti, nel rispetto delle disposizioni del PTCP. Nelle norme di conformità vengono introdotte

previste per le aree "ag" (agricole) e "ag.pa" (di presidio ambientale) sono generiche e non incentivano la diffusione di strutture ricettive agrituristiche rispetto a tutte le altre forme di ricettività.	apposite disposizioni al fine di incentivare l'apertura di nuove attività agrituristiche ed il miglioramento/ampliamento di quelle esistenti.
Descrizione Fondativa ***Aspetti insediativi*** Nella Descrizione Fondativa (D.F.) vengono trattati, tra l'altro, i seguenti temi, in coerenza con i dettami della L.r. 36/97:	
• i processi socio-economici in atto attraverso un'analisi del quadro di riferimento demografico regionale e provinciale, del contesto occupazionale e delle sue dinamiche, il rilevamento della consistenza e dello stato del patrimonio costruito, suddiviso in residenziale, produttivo, commerciale, ricettivo, agricolo. In particolare, viene dedicato un paragrafo al fabbisogno di "Edilizia Residenziale Sociale" attraverso un'analisi della domanda di alloggi e un'analisi delle iniziative già in atto (programmi nazionali e regionali, Contratti di Quartiere, Social Housing). **Al riguardo si rileva che il Progetto Definitivo di PUC dovrà contenere dati univoci in particolare per quanto riguarda i dati sulla popolazione attuale residente, anche al fine del calcolo del peso insediativo previsto e di conseguenza degli standard, in quanto le diverse tabelle demografiche ad oggi allegate e i paragrafi illustrativi riportano e fanno riferimento di volta in volta a dati differenti** (per esempio, nel calcolo del peso insediativo viene utilizzato il dato al 2001 sulla popolazione attuale residente, 7.991 ab., invece che il dato al 2006 pari a 8.341 ab. al quale ci si riferisce in altra parte della Descrizione Fondativa);	I dati relativi alla popolazione residente vengono uniformati ed aggiornati sulla base delle ultime informazioni statistiche disponibili da parte dall'Amministrazione Comunale. Viene inoltre aggiornata la tabella del peso insediativo secondo quanto richiesto nell'ambito del parere Provinciale. Inoltre, con l'occasione, vengono aggiornati gli elaborati del Piano al fine di introdurre le disposizioni in materia di ERS e di ERP previste dagli artt. 26 e 27 della L.R. 03.12.2007 n. 38 e s.m. e dal P.Q.R..
• il quadro di riferimento dei vincoli territoriali (paesistici, areali e puntuali, archeologico, aree carsiche, idrogeologico, SIC, Aree protette provinciali, aree percorse dal fuoco). **Al riguardo si evidenzia che nella Tavola 19 "Vincoli territoriali" le aree percorse dal fuoco, citate in legenda, non sono state inserite. Si richiede, pertanto, in sede di redazione del Progetto Definitivo un'integrazione in merito, con indicazione della perimetrazione e datazione di dette aree. Si richiede, infine, per le aree percorse dal fuoco una verifica della compatibilità delle previsioni contenute nel PUC rispetto**	Negli elaborati grafici viene riportata la perimetrazione e la datazione delle aree percorse dal fuoco negli ultimi 15 anni e la relativa datazione, sulla base degli ultimi dati in possesso dell'Amministrazione Comunale. Viene inoltre verificata la compatibilità delle previsioni contenute nel PUC rispetto alle limitazioni di legge vigenti, con particolare riferimento all'art. 10 della legge n. 353/2000 e s.m., e vengono apportate al Piano le modifiche eventualmente necessarie.

alle limitazioni di legge vigenti;	
• l'analisi paesistica propedeutica all'elaborazione della disciplina paesistica di livello puntuale, attraverso lo studio degli organismi territoriali del PTCP e l'individuazione degli organismi elementari propri del territorio di Vado Ligure, nonché l'analisi delle aree a differente regime normativo del PTCP. Vengono, inoltre, individuate le diverse tipologie di insediamento, suddivise in categorie di aggregato. **Al riguardo, il PUC annovera tra le "sue" analisi l'elaborazione di uno "schema grafico", corrispondente ad un'analisi puntuale delle tipologie, e di una relativa planimetria in cui dovrebbe essere riportata e localizzata parte del predetto schema generale (v. pag. 160 della D.F.): tuttavia, tali elaborati, che dovrebbero completare e definirebbero meglio l'analisi paesistica, non sono stati reperiti nella documentazione trasmessa a questo Ente. In generale, l'assetto paesistico di recente approvazione (DGR n. 1067 del 29.08.2008) dalla documentazione in possesso di questa Amministrazione, non pare essere stato considerato quale stato di fatto all'atto della redazione del Progetto Preliminare di PUC (per es. le modifiche all'assetto insediativo del PTCP non considerano come già approvate le varianti richieste e approvate con la succitata DGR). Tali difformità generano difficoltà interpretative e dovranno essere necessariamente superate in sede di redazione del Progetto Definitivo di Piano.**	Lo "schema grafico" relativo alle tipologie di insediamento, suddivise in categorie di aggregato, corrisponde alla tavola 3.4 delle Varianti al P.R.G. concernenti l'introduzione della disciplina paesistica e la revisione delle zone agricole approvate con D.G.R. n. 1067 in data 29.08.2008. Detta tavola, che per mero errore materiale non era stata compresa tra gli elaborati del PUC preliminare, viene riproposta nel progetto definitivo. Per il resto, come già detto in precedenza, si propone di riprendere integralmente i contenuti delle suddette Varianti al P.R.G., fatti salvi alcuni limitati scostamenti derivanti dagli approfondimenti effettuati in sede di redazione e/o di aggiornamento del PUC.
Aspetti ambientali	
In sede di progetto definitivo di PUC si richiede una verifica normativa, con particolare riferimento al *Decreto 29 maggio 2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti"* (*GU n. 156 del 5-7-2008 - Suppl. Ordinario n. 160*).	Negli elaborati del PUC vengono riportati i tracciati degli elettrodotti AT e MT con le relative fasce di rispetto (D.p.a.), come risultanti dalla documentazione trasmessa da TERNA e da ENEL DISTRIBUZIONE. Di tali dati si tiene conto in sede di redazione del Rapporto Ambientale e, laddove necessario, vengono apportate le conseguenti modifiche al PUC. Si evidenzia che - sulla base di quanto comunicato dai gestori - gli elettrodotti gestiti da R.F.I. risultano avere tensione inferiore a 150 kV (tra 66 e 132 kV) mentre quelli gestiti da Tirreno Power sono contenuti all'interno della centrale termoelettrica.
Sono inoltre da verificare i contenuti della *Carta Bionaturalistica della Regione Liguria* con quelli delle *Carte della Biodiversità*. Queste carte, ad oggi, integrano la Carta Bionaturalistica e sono	Le verifiche richieste vengono effettuate mediante l'integrazione dello Studio di Sostenibilità (Rapporto Ambientale).

"dinamiche" in quanto vengono costantemente aggiornate dall'*Osservatorio Regionale della Biodiversità*, attualmente sono consultabili mediante il visualizzatore cartografico nel sito internet della Regione Liguria (*www.cartografiarl.regione.liguria.it*).	
Si rimanda all'allegato Parere del Settore Difesa del Suolo e Tutela Ambientale per quanto concerne la necessità di altre verifiche ed integrazioni puntuali inerenti gli aspetti dell'analisi ambientale sopra richiamati.	Il Parere in questione e le relative determinazioni comunali vengono riportate in appendice al presente documento.
Aspetti geologici, geomorfologici e idrogeologici Risultano **necessarie alcune integrazioni e correzioni:**	
***Carta geolitologica* (Tav. 25):**	In sede di aggiornamento della Tav. 25, vengono effettuate le integrazioni e le correzioni richieste.
- **nella legenda della cartografia si richiede di riportare il nome Formazionale in corrispondenza del litotipo "Argille Marnose" così come presente per gli altri litotipi;**	
- **si richiede di separare sia in legenda che in carta le "Coperture detritiche" dai "Riporti potenti" in considerazione della loro sostanziale diversità composizionale e genetica.**	
***Carta geomorfologia* (Tav. 26):**	In sede di aggiornamento della Tav. 26, vengono effettuate le integrazioni e le correzioni richieste.
- **con riferimento alle tre voci della legenda, inerenti lo stato di conservazione della roccia affiorante o subaffiorante con spessori della copertura detritica discontinua fino a 2 m, non si comprende la creazione della classe "Rocce conglomeratico-argillose (Rcong-arg)" che non fornisce alcuna indicazione relativamente al suo stato di conservazione nè sulla presenza di eventuali coperture detritiche fino a due metri. Tali indicazioni non sono, peraltro, riportate neanche all'interno della relazione descrittiva. Si richiede, pertanto di far rientrate tali rocce all'interno di una delle tre classi già esistenti o di crearne una nuova che però abbia lo stesso significato semantico delle precedenti;**	
- **come si evince dalla relazione geologica illustrativa le coltri di copertura riportate in cartografia fanno riferimento alla sigla *dtm:***	

coperture detritiche di media potenza (da 2 a 5 m), **mentre in carta è riportata la sigla *dt.* Si richiede pertanto di adeguare la cartografia;**

- **è necessario specificare lo stato di attività dei "cigli di distacco": attivi, quiescenti, relitti**;

- **la cartografia relativamente ai fenomeni franosi presenta alcune difformità ed incongruenze con quanto riportato nella Carta della Franosità Reale del Piano di Bacino del Torrente Segno, in particolare:**
- ***frana attiva in località rio Erscio:*** **difformità sullo stato di attività, nella cartografia del Piano di Bacino è individuata come frana quiescente. Si rileva inoltre una leggera difformità del perimetro;**
- ***frana attiva in località Case Grilli/ C. Grillo:*** **difformità sullo stato di attività, nella cartografia del Piano di Bacino è individuata come frana quiescente. Si rileva inoltre una sensibile difformità del perimetro;**
- ***frana quiescente in località Campo Giacone:*** **nella cartografia del Piano di Bacino tale fenomeno non è da considerarsi come frana quiescente ma come semplice accumulo detritico;**
- ***frana quiescente in località Termine:*** **nella cartografia del Piano di Bacino tale fenomeno non è da considerarsi come frana quiescente ma come semplice accumulo detritico;**

Risultano, inoltre, del tutto assenti le seguenti frane riportate nella cartografia del succitato Piano di Bacino:
- ***frana attiva e quiescente in località Castello/Segno, che peraltro potrebbe interferire con le previsioni insediative del Piano;***
- ***frana attiva in testata del rio Grue a monte del serbatoio dell'acquedotto Bricco, che peraltro potrebbe interferire con le previsioni insediative del Piano;***
- ***frana attiva in località Campo Giacone/Verna;***
- **d*ue frane attive in località Boscaccio.***

A fronte di quanto detto, poiché lo Strumento Urbanistico Generale ai sensi dell'art. 19 della Normativa di Piano deve recepire le disposizioni contenute nei Piani di Bacino e ogni loro aggiornamento od integrazione, risulta necessario adeguare la cartografia secondo le indicazioni sopra esposte. Si precisa, infatti, che mentre per modifiche di carattere "peggiorativo", come ad esempio il passaggio da frana quiescente a frana attiva non

esista un reale problema di compatibilità con le Norme del Piano di Bacino, poiché la suscettività d'uso dell'ambito di frana in questione è sicuramente più limitata di quella vigente, al contrario non è possibile modificare i perimetri di frane esistenti, modificarne lo stato di attività o eliminarne alcune. Lo Strumento Urbanistico tal quale, infatti, non costituisce un aggiornamento dei Piani di Bacino ma deve essere avviata una specifica procedura di riperimetrazione. Tali difformità, inoltre, si ripercuotono ovviamente anche sulla Carta di Sintesi "Carta della Suscettività d'Uso del Territorio" che dovrà necessariamente essere adeguata come meglio descritto in seguito.	
• ***Carta della dinamica dei Versanti (Tav. 29):* tale tematismo, derivando dall'incrocio ragionato delle Carte Geologica, Geomorfologica e dell'Acclività, a fronte degli aggiornamenti e correzioni di cui sopra, dovrà conseguentemente essere rielaborata;**	La Tav. 29 viene aggiornata sulla base delle integrazioni e correzioni apportate agli altri elaborati di Piano.
• ***Carta idrogeologica* (Tav. 27): si segnala che i limiti delle aree inondabili risultano non conformi con quelli riportati nella Carta delle Aree inondabili del Piano di Bacino del Torrente Segno non riportando, peraltro, le aree inondabili con tempi di ritorno T=50 anni. Tale tematismo dovrà essere quindi sostituito con il perimetro delle Fasce di Inondabilità alle quali fa riferimento la Normativa dei Piani di Bacino.**	In sede di aggiornamento della Tav. 27, vengono effettuate le correzioni richieste.
• ***Carta della Suscettività d'uso del Territorio (Tav. 30):* tale tematismo deriva dall'incrocio ragionato delle carte di analisi, (Carta Geologica, Geomorfologica e dell'Acclività, Carta della dinamica dei Versanti) tenendo conto della Carta della Suscettività al Dissesto dei Piani di Bacino. A fronte delle correzioni/integrazioni da apportare alle cartografie di base di cui sopra dovrà necessariamente essere adeguata e integrata.**	La Tav. 30 viene aggiornata sulla base delle integrazioni e correzioni apportate agli altri elaborati di Piano.
Infine, si rileva che non è stata elaborata un'analisi delle **emergenze geomorfologiche e geologiche (geotopi),** tale carenza si ripercuote sia nell'individuazione degli obiettivi del Piano sia nel regime normativo degli Ambiti di Conservazione e Riqualificazione e dei Distretti di Trasformazione, che non prendono in considerazione la loro salvaguardia e/o valorizzazione. **Si richiede, pertanto, l'elaborazione di una cartografia specifica di sintesi delle principali "emergenze" con un**	Gli approfondimenti richiesti vengono riportati nell'ambito del paragrafo 8 della Relazione Geologica.

eventuale approfondimento di maggior dettaglio costituito da schede illustrative del "geotopo" corredate da una proposta di valorizzazione e salvaguardia, che venga recepita sia dalla Normativa di Piano sia dalle norme paesistiche puntuali (assetto geomorfologico).	
In riferimento all'O.P.C.M n° 3274 del 20/03/2003, successivamente modificata dall'O.P.C.M. n° 3431 del 03/05/2005 ed a seguito dell'O.P.C.M. 3519/2006 (Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime), la Regione Liguria, con D.G.R. 1308 del 24/10/2008 ha approvato la Nuova classificazione sismica del territorio della Regione Liguria, secondo la quale il territorio del Comune di Vado Ligure rientra nella zona sismica 3B. **In fase di elaborazione del Progetto Definitivo di Piano la relazione geologica dovrà essere corredata di un apposito paragrafo "Classificazione sismica del Territorio Comunale" con il relativo aggiornamento delle Norme geologiche di Attuazione.**	A corredo della relazione geologica del PUC viene prodotta apposita indagine di microzonizzazione sismica di livello 1, redatta ai sensi delle D.G.R. n. 714/2011 e n. 471/2010.
Aspetti vegetazionali	
Il territorio comunale è caratterizzato da aree boscate, aree sulle quali è praticata attività agricola produttiva ed aree in stato di abbandono che presentano fenomeni di ricolonizzazione da parte della vegetazione forestale. **Si ritiene opportuno realizzare analisi in campo che permettano di approfondire ed aggiornare la carta dell'uso del suolo (Tav. 5 DF), e predisporre una cartografia che permetta di leggere chiaramente le seguenti informazioni:** • **perimetrazione delle aree dove viene effettivamente praticata l'attività agricola a scopi produttivi;** • **perimetrazioni di aree agricole che sono passibili di un recupero ai fini produttivi agricoli;** • **perimetrazione delle aree dove viene effettuata attività agricola part-time o non produttiva;** • **perimetrazione delle aree agricole marginali dove sono evidenti fenomeni di abbandono e ricolonizzazione forestale;** • **riperimetrare delle aree forestali individuando le principali tipologie forestali presenti sul territorio, in quanto l'attuale suddivisione risulta troppo generica (boschi di latifoglie, boschi di conifere, aree con**	Le perimetrazioni richieste vengono riportate nell'ambito delle tavole del PUC definitivo. Sulla base di tali approfondimenti, è stata individuata una sola area (area serricola in località Carpineta) che ha caratteristiche di produzione intensiva, con dimensioni adeguate alla realizzazione di un'agricoltura produttiva, secondo i parametri medi delle aziende della provincia di Savona, site in zone litoranee. Pertanto detta area viene classificata come Area di produzione agricola ("Ag" propriamente detta). Le strutture agrituristiche esistenti (edifici e relative aree coltivate) vengono invece riclassificate come aree di presidio ambientale o residenziali estensive, in quanto in esse si pratica un'attività agricola che ha caratteristiche di professionalità ma senza le superfici e l'organizzazione che caratterizzano le vere e proprie aree per agricoltura produttiva. Per quanto concerne la richiesta di individuare cartograficamente in dettaglio la viabilità forestale, si evidenzia come tale individuazione risulterebbe particolarmente difficile ed onerosa, ragion per cui ci si limita a riportate sulle tavole del PUC le principali strade forestali carrabili.

boschi degradati ed aree con vegetazione di fondovalle). Infine, sarà opportuno individuare cartograficamente, con maggior dettaglio, la viabilità forestale presente nelle aree boscate del Comune, in quanto principale strumento di gestione dell'importante patrimonio forestale e ambientale.	
Struttura di Piano L'impostazione della Struttura di Piano, nelle sue diverse parti (insediativa, ambientale, geologica e vegetazionale), presenta diverse problematiche in relazione agli aspetti di seguito richiamati:	
• **devesi rilevare in generale come la normazione introdotta di fatto non consenta mai alternative in caso di mancata o parziale realizzazione delle previsioni indicate, in contrasto con il principio dei margini di flessibilità introdotta dalla L.R. n. 36/1997. Pare opportuno valutare la possibilità di introdurre previsioni alternative in caso di mancata attuazione delle previsioni;**	Per quanto riguarda le modalità attuative dei Distretti di Trasformazione e delle Aree progetto, all'interno delle relative schede-norma vengono introdotte disposizioni volte a garantire una maggiore flessibilità, consentendone l'attuazione per parti attraverso strumenti attuativi che garantiscano la tenuta complessiva del progetto, anche nel caso di attuazione parziale ed in tempi differenti. Laddove possibile vengono previste soluzioni alternative e, a livello generale, vengono precisati gli interventi ammessi nelle more dell'approvazione dei progetti di trasformazione previsti dalle schede-norma. Per le Aree progetto vengono anche richiamati, in caso di attuazione mediante PUO, i margini di flessibilità di cui all'art. 53 della L.R. n. 36/1997 e s.m..
• **si rileva che il PUC, oltre a farsi carico di perimetrare in maniera completa le aree in frana, come già richiamato nella prima parte del presente Voto relativa agli aspetti geologici ed idraulici, deve coordinare le previsioni insediative con le limitazioni date dalle criticità geologiche, come il Piano solo in parte evidenzia;**	Le previsioni insediative vengono coordinate con le criticità geologiche evidenziate nelle carte geologiche e nella relativa normativa.
• **si rileva una scarsa interazione tra le sintesi dei diversi assetti, infatti la tavola n. 36 della Descrizione Fondativa "sintesi delle suscettività d'uso" classifica "ad insediabilità impedita" una vasta porzione del territorio nella quale ricadono sia Ambiti sia Distretti a potenzialità edificatoria anche elevata. Si richiede pertanto una verifica di tale documento con la Struttura di Piano e le Norme di Conformità e Congruenza;**	Le modifiche apportate al PUC in sede di redazione del Progetto Definitivo (ad esempio l'eliminazione del Dtr 6) sono in buona parte finalizzate a garantire il necessario coordinamento tra le previsioni inseidiative e la sintesi delle suscettività d'uso riportate nella tavola n. 36 della Descrizione Fondativa.
• **si richiede che in sede di redazione del Progetto Definitivo vengano specificate per tutti gli Ambiti di Conservazione e**	In sede di redazione del Progetto Definitivo del PUC vengono effettuate: 1) una verifica globale degli standards relativa

Riqualificazione (non solo per le Aree progetto AP) le superfici territoriali, calcolando, di volta in volta, il carico insediativo previsto e conseguentemente il dimensionamento del Piano anche in relazione alla dotazione dei servizi. Si richiede, infine, che nel calcolo del peso insediativo e quindi nel calcolo degli standard siano computate anche le superfici e il peso insediativo derivanti da Piani Particolareggiati approvati (subambito 1.2, subambito 1.6, subambito 1.7, subambito 2.2, subambito 3.2, subambito 8.3, subambito 8.6) o progetti approvati in sede di Conferenza dei Servizi (Area CD del subambito 3.3, Aree I subambito 4.2) che il PUC dichiara di recepire, ma attualmente non computa;	all'insieme delle previsioni del PUC, tenendo conto: - della popolazione attuale (persone residenti o presenti per lavoro, turismo, ecc.); - delle previsioni relative ai Distretti di trasformazione, alle Aree progetto ed ai sub-ambiti nei quali il PUC prevede interventi di nuova edificazione sulla base di un indice di utilizzazione insediativa (I.U.I.) o di un Rapporto di copertura (R.C.); - degli SUA, delle Varianti allo SUG e dei progetti che il PUC recepisce; 2) verifiche parziali degli standards riferite distintamente: - ad ogni Distretto e per ogni Area progetto; - ad ogni SUA che il PUC recepisce. Laddove le suddette verifiche parziali non siano soddisfatte, le stesse vengono estese all'intero ambito o sub-ambito all'interno del quale ricadono o a quelli contigui ovvero si prevede il recupero di standards all'interno dei Distretti più vicini. Nella verifica globale si tiene conto delle aree a servizi sia esistenti che di progetto (compreso il cimitero ed il relativo progetto di ampliamento che, con l'occasione, viene recepito nel PUC). Ai fini del calcolo del carico insediativo viene stabilito - per ogni Distretto, per ogni Area progetto e per ogni sub-ambito nel quale il PUC preveda interventi di nuova edificazione sulla base di un I.U.I. o di un R.C. – un tetto massimo di S.A. (o di S.C. per le aree produttive), precisando se sia relativo solo alle nuove costruzioni ovvero se sia comprensivo delle costruzioni esistenti da confermare.
• **si richiede, inoltre, una verifica/riordino dei dati riportati nelle "*Schede norma ambiti*" e "*Schede norma distretti*", nelle tabelle del paragrafo 3.1 della Struttura di Piano e nella Tavola 4 "Viabilità e Servizi", poiché, dal loro raffronto, risultano alcune incongruenze.** A titolo esemplificativo si richiama quanto segue: - *Scheda di Progetto AP2*: il dato quantitativo riferito alla dotazione di verde pubblico riportato all'interno della tabella di Struttura di Piano e della Scheda Progetto (14.421 mq), non è lo stesso riportato nella Tavola 4 (16.150 mq). - *Scheda di Progetto AP8:* la dotazione di parcheggi riportata nella Tavola 4 non è riportata anche nella relativa "Scheda norma ambiti". - *Scheda di Progetto AP6:* il dato quantitativo relativo alla dotazione di verde (775 mq), riportato nella tabella di Struttura di Piano, non si ritrova all'interno della "Scheda norma ambiti".	I dati riportati nelle "*Schede norma ambiti*" e "*Schede norma distretti*", nelle tabelle del paragrafo 3.1 della Struttura di Piano e nella Tavola 4 "Viabilità e Servizi" vengono riordinati ed aggiornati al fine di eliminare le incongruenze e le imprecisioni riscontrate. Con l'occasione, si segnala: - che l'area progetto n. 8 viene eliminata per le motivazioni indicate nel parere espresso dalla Regione con D.G.R. n. 928 del 29.07.2011; - che, relativamente all'area progetto n. 6, viene recepita integralmente la Variante parziale allo S.U.G. approvata con modifiche d'ufficio con Decreto del Dirigente del Settore Gestione della Viabilità, Strutture, Infrastrutture e Urbanistica della Provincia di Savona n. 4134 in data 09.06.2011; - che l'assetto dell'area progetto n. 7 viene modificato, in quanto la stessa risulta essere troppo decentrata e quindi non idonea per la localizzazione di edifici pubblici o di servizio. Pertanto, nell'area vengono previste soltanto attività di carattere produttivo industriale o artigianale, fatto salvo il

- *Scheda di Progetto AP7:* è necessario chiarire l'effettiva dotazione di standard per attrezzature/impianti pubblici. **Oltre a quanto sopra, si evidenzia anche che, nella tabella del paragrafo 3.1 della Struttura di Piano, riportante il carico insediativo, occorre esplicitare se le quantità relative agli interventi edificatori sono espresse in mq o mc.**	rispetto degli standards di cui al D.M. n. 1444/1968;
• **Si sottolinea, inoltre, che le aree demaniali non concorrono al reperimento di standard a verde e che occorre, più in generale, una verifica approfondita delle aree considerate e computate come verde pubblico; si segnala, infatti, che il D.M. 1444/1968, art.3, esclude dalla dotazione di standard "a spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport" le fasce verdi lungo le strade. A tal proposito si segnala che la classificazione dei maneggi come aree "sp.3- strutture sportive all'aria aperta (verde e gioco sport)" non pare conforme alla casistica di al D.M. 1444/1968: si richiedono pertanto chiarimenti in merito.**	I conteggi relativi alle aree a servizi vengono riordinati ed aggiornati. Tuttavia si ritiene che le aree demaniali, laddove siano effettivamente destinate ad uso pubblico, possano essere considerate ai fini della verifica degli standards urbanistici. In particolare, si ritiene che le "*fasce verdi lungo le strade*" richiamate all'art. 3 del D.M. n. 1444/1968 siano le semplici aiuole di arredo stradale, mentre la passeggiata a mare di Vado Ligure ha caratteristiche e dimensioni tali da poter essere considerata spazio pubblico attrezzato. Per quanto concerne il centro servizi ed area attrezzata per turismo equestre, attività sportive, centro scuola equitazione in località Boscaccio (sub-ambito 14.1), si evidenzia che trattasi di struttura realizzata su area di proprietà comunale, gestita da una società privata in convenzione con il Comune stesso. Pertanto detto centro costituisce opera di urbanizzazione secondaria ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d) della LR 25/1995.
• **In merito alle aree verdi e a parcheggio indicate, per le AP, nelle "Schede norma ambiti", si ritiene sempre necessaria una specificazione circa la loro natura privata o pubblica, nonché la distinzione tra parcheggi e spazi di manovra in quanto questi ultimi non sono computabili ai fini del calcolo degli standard, così che le succitate schede possano concorrere ad una verifica puntuale della dotazione di standard a servizi del Piano.**	I dati riportati nelle schede-norma relative alle Aree progetto vengono riordinati ed aggiornati, indicando soltanto le superfici minime delle aree da destinare a spazi pubblici o di uso pubblico. Per quanto concerne i parcheggi privati, si ritiene invece preferibile - al fine di garantire l'auspicata flessibilità normativa - rimandare agli artt. 17 delle Norme di conformità e 12 delle Norme di congruenza. Relativamente alle aree di manovra, si segnala che il Ministero dei LL.PP., con circolare 28.10.1967 n. 3210, ha chiarito che "*spazi per parcheggi*" debbono intendersi gli spazi necessari tanto alla sosta quanto alla manovra ed all'accesso dei veicoli.
• **si richiede la revisione della Tabella 3.3 contenuta nell'elaborato Struttura di Piano, denominata "Assimilazione alle zone omogenee" in quanto alcune classificazioni risultano incongruenti rispetto alle previsioni di Piano: a titolo esemplificativo si citano le aree "ou";**	I dati riportati nella tabella 3.3 della Struttura di Piano vengono riordinati ed aggiornati al fine di eliminare le imprecisioni riscontrate.
• **risulta, inoltre, per l'operatività del PUC, ad esempio nelle aree "R", indispensabile la**	Viene predisposta una "*carta degli asservimenti*" sulla base della documentazione in possesso della

stesura della carta degli asservimenti, ad oggi assente;	Civica Amministrazione. Occorre tuttavia precisare che in passato gli asservimenti non venivano registrati in modo capillare e che, pertanto, tale carta non può ritenersi esaustiva. Inoltre, in relazione agli edifici esistenti per i quali non esiste agli atti dell'ufficio tecnico comunale il progetto approvato, si dovrebbero determinare le "*aree di pertinenza fondiaria*" che, ai sensi dell'art. 24 delle Norme di Conformità, corrispondono ad "*una fascia minima di metri 5,00 attorno al perimetro dell'edificio e, comunque, non oltre il confine di proprietà, da determinarsi con riferimento alla situazione catastale*". E' evidente che tali aree non possono essere determinate in modo preventivo e generalizzato bensì devono essere individuate caso per caso, in quanto occorre preventivamente individuare le aree corrispondenti alle diverse proprietà. Nella suddetta carta degli asservimenti vengono perciò riportate le aree asservite risultanti da atti notarili nonché quelle relative agli SUA saturi (non confermati) ed agli SUA recepiti dal PUC, con la precisazione che detti asservimenti dovranno essere verificati caso per caso sulla base della documentazione presente negli archivi del Comune.
• **vanno chiarite nel dettaglio le modalità per garantire, negli Ambiti di Conservazione e Riqualificazione, l'effettiva realizzazione delle nuove infrastrutture previste a servizio di insediamenti nuovi ed esistenti. Non vengono infatti chiariti i meccanismi attraverso i quali si intendono coinvolgere i diversi soggetti attuatori delle previsioni di PUC nella realizzazione di viabilità e reti indispensabili all'effettivo funzionamento/fruizione del territorio comunale. Infatti, in linea di massima viene indicato il Permesso a costruire come modalità attuativa, senza ulteriori specificazioni e garanzie;**	Nelle aree non soggette a PUO, laddove si ravvisa la necessità di realizzare opere di urbanizzazione, le stesse vengono individuate nella normativa e viene prevista come modalità attuativa il permesso di costruire convenzionato.
• **aree R : si segnala che allo stato attuale la norma risulta troppo generica in quanto non vengono distinte puntualmente le aree sature da quelle libere (non è stata redatta la carta degli asservimenti) e pertanto non è quantificabile la potenzialità edificatoria dell'area stessa, nonché pesi insediativi, standard e modalità attuative (si segnalano a tal proposito le aree R dei subambiti 2.1 e 4.1);**	Riguardo ad asservimenti, standards e modalità attuative si rimanda a quanto già detto in precedenza. Ai fini del calcolo del peso insediativo viene stabilito - per ogni Distretto, per ogni Area progetto e per ogni sub-ambito nel quale il PUC preveda interventi di nuova edificazione sulla base di un I.U.I. o di un R.C. – un tetto massimo di S.A. (o di S.C. per le aree produttive), precisando se sia relativo solo alle nuove costruzioni ovvero se sia comprensivo delle costruzioni esistenti da confermare.
• **Aree Ag e Ag.pa: le aree agricole perimetrate nel Puc, dall'analisi della cartografia prodotta non sono dimensionate in maniera**	Anche in relazione a tale aspetto si intendono riproporre i contenuti della vigente Disciplina Paesistica di livello puntuale.

conforme a quanto definito nella L.R. n. 36/1997 che all'art. 35 prevede come spetti al PUC individuare le aree destinate o da destinare allo svolgimento effettivo di attività produttive di tipo agricolo, nella forma di coltivi estensivi ed intensivi, nonchè di tipo silvo-pastorali, e le aree destinate o da destinare a serre, dettandone la specifica disciplina. Gli ambiti agricoli individuati comprendono in realtà ampie porzioni boscate, spesso degradate da incendi pregressi o fitopatie, e coltivi abbandonati non recuperabili ad una effettiva funzione agricola produttiva, che di conseguenza andrebbero inquadrati in ambiti di presidio. Si richiede pertanto, in sede di redazione del Progetto Definitivo, una puntuale ridefinizione degli ambiti agricoli e di presidio. Infine, occorre effettuare una verifica rispetto alle funzioni ammesse in tali ambiti, infatti nella normativa di PUC in tali aree sono consentite, oltre alla funzione agricola e di presidio, quella turistico-ricettiva (da RTA ad albergo ed altre) e quella commerciale-direzionale. Occorrerà anche chiarire, in particolare per le ag.pa, l'entità degli ampliamenti consentiti sugli edifici esistenti;	A tal fine, la denominazione delle aree che il PUC preliminare definisce "Ag" viene modificata in "Tpa" e la disciplina di tali aree viene integrata in modo tale che corrisponda a quanto previsto dalla Disciplina Paesistica dello SUG vigente. Sulla base dei recenti approfondimenti di carattere agronomico, viene individuata un'unica Area di produzione agricola ("Ag" propriamente detta) in località Carpineta (area serricola). Per quanto riguarda le funzioni ammesse nelle aree di cui sopra, la destinazione turistico-ricettiva viene limitata ad agriturismi, locande e similari (laddove compatibili con la disciplina di settore), mentre la destinazione commerciale viene limitata agli esercizi di vicinato ed ai pubblici esercizi di somministrazione (bar e ristoranti). Per quanto concerne le aree che il PUC preliminare individua come "Ag.pa", le stesse vengono riclassificate come aree "RE" (residenziali estensive), la cui normativa generale definisce l'entità degli ampliamenti consentiti sugli edifici esistenti.
• **Ambito 1 – subambito 1.3: in tale subambito , ed in particolare nelle AP4 e AP5, sono previsti interventi *ex novo* di carattere residenziale e commerciale che implicano la realizzazione di nuovi spazi a parcheggio, interrati e non, di rilevanti dimensioni (rispettivamente 2.900 mq e 533 mq + 2.785 mq). Si ritiene necessario che tali scelte siano supportate da un maggiore approfondimento circa i flussi veicolari su cui andranno ad incidere al fine di evitare possibili problemi in tal senso. È, inoltre, necessario distinguere tra superfici destinate a parcheggio pertinenziale e parcheggi pubblici. Infine si richiede di precisare la tipologia delle attività di vendita - vicinato, media o grande struttura- così come definite dalla L.R. n. 1/2007;**	Pur non essendo previste strutture di vendita per le quali la D.C.R. n. 18/2007 prevede l'effettuazione di Verifiche di impatto sulla Viabilità, la scheda-norma relativa alla AP5 viene modificata introducendo la prescrizione che i relativi progetti attuativi siano corredati da appositi studi sul traffico indotto. Relativamente all'area progetto AP4, si evidenzia che la nuova scheda-norma (per problematiche di carattere idraulico e per il limitato spazio a disposizione) non prevede più destinazioni commerciali al dettaglio né parcheggi pubblici, e che la quantità di parcheggi privati sarà necessariamente ridotta al minimo di legge. In generale, si ritiene preferibile indicare nelle schede-norma soltanto le superfici minime delle aree da destinare a parcheggi pubblici o di uso pubblico e, per quanto concerne i parcheggi privati, rimandare agli artt. 17 delle Norme di conformità e 12 delle Norme di congruenza. Relativamente alle destinazioni commerciali previste nel sub-ambito 1.3 viene introdotto un maggiore livello di dettaglio, fermo restando che a tale riguardo prevalgono le disposizioni del Piano Commerciale Comunale approvato con D.C.C. n. 29 del 26.02.2009.

• **Ambito 1 – subambito 1.5: relativamente alle norma delle aree edificate a prevalente destinazione commerciale – CD- si richiede di chiarire la seguente dicitura "sono consentiti interventi di ristrutturazione interna finalizzati agli obiettivi di sub ambito (...)" riconducendo la tipologia di intervento a quelle contemplate dalla L.R. n. 16/2008;**	La norma viene riscritta in modo da ricondurre le tipologie di intervento ammesse a quelle contemplate dalla L.R. n. 16/2008.
• **Ambito 1 – subambito 1.7: si richiede di precisare le tipologia delle attività di vendita - vicinato, media o grande struttura- così come definite dalla L.R. n. 1/2007;**	Viene introdotto un maggiore livello di dettaglio per quanto concerne le destinazioni commerciali, fermo restando che a tale riguardo prevalgono le disposizioni del Piano Commerciale Comunale approvato con D.C.C. n. 29 del 26.02.2009.
• **Ambito 1 – subambito 1.8 e Ambito 3- subambito 3.1: si richiede di riformulare la norma relativa alle previsioni di ampliamento dello stabilimento in quanto così come scritta è passibile di interpretazioni soprattutto in relazione alla percentuale di ampliamento della "superficie complessiva", peraltro non computata per entrambi i subambiti;**	La normativa dei sub-ambiti 1.8 e 3.1 viene riscritta in modo da consentirne una univoca ed agevole interpretazione, in accordo con le modifiche che vengono apportate alla disciplina generale delle aree produttive.
• **Ambito 1 – subambito 1.9: nella norma viene auspicato il trasferimento dell'impianto produttivo esistente ed in attività: pare opportuno valutare la possibilità di introdurre una norma specifica in caso di effettivo trasferimento nella quale venga indicata la nuova ubicazione e almeno la nuova destinazione d'uso del subambito con le relative superfici realizzabili, pesi insediativi, nonché standard e modalità attuative;**	Alla luce delle osservazioni presentate e degli approfondimenti successivi, preso atto che la Società Zinox intende trasferire l'attività in un sito più idoneo, si ritiene opportuno prevedere la trasformazione dell'area mediante l'insediamento di funzioni urbane comprendenti le destinazioni residenziale, connettivo urbano (pubblici esercizi, attività terziarie, servizi pubblici e privati), piccoli e medi esercizi commerciali. Conseguentemente, al posto del sub-ambito 1.9 viene individuato un nuovo Distretto di trasformazione disciplinato da apposita scheda-norma nella quale si prevede una SA massima (corrispondente all'attuale volumetria) pari a mq. 24.270. Si propone di realizzare edifici con non più di cinque piani fuori terra, fatta salva l'eventuale realizzazione di un edifico a torre di altezza superiore laddove sia dimostrata l'effettiva ricaduta positiva, in termini di dotazione aggiuntiva di aree verdi ad uso pubblico di elevata qualità. In ogni caso, la proposta progettuale dovrà dimostrare una elevata qualità degli spazi aperti di uso pubblico, verdi e non, da concordare e verificare con la Pubblica Amministrazione. Data la dimensione dell'intervento i parcheggi pubblici e privati dovranno essere realizzati in interrato, ponendo particolare attenzione agli aspetti relativi alla bonifica dei suoli, alle possibili interferenze con la falda acquifera (data la prossimità al mare e ad altre aree umide), alla progettazione delle aree verdi, pubbliche e private, sopra il parcheggio.

• **Ambito 3 – Subambito 3.1. – Area di Progetto 11: in relazione al previsto insediamento residenziale in AP11, vista la prossimità con un'area industriale, si evidenzia la necessità di una verifica circa la compatibilità della funzione abitativa con il livello di emissioni sonore della zona, dato che attualmente l'area è in gran parte ricompresa nella classe 6 nel Piano di zonizzazione acustica come si evince dalla Tavola 10 della Struttura di Piano. Si richiede infine di specificare le modalità attuative che garantiscano che il previsto insediamento residenziale risulti ad "esclusivo servizio del subambito stesso";**	La previsione dell'Area Progetto n. 11 viene stralciata integralmente e l'area corrispondente viene riclassificata come "TNI", fatta eccezione per una piccola porzione interessata da un recente progetto proposto da Interporto di Vado I.O. la quale viene riclassificata come area "I".
• **Ambito 3 – Subambito 3.3 : "Area I" la norma, così come formulata, risulta troppo generica, occorre infatti, che venga specificata la volumetria esistente al fine di poter valutare quantitativamente la possibilità di ampliamento ammessa dalla norma. Si ricorda, infine, che nel vigente regime normativo della L.R. n. 36/1997, non è più possibile introdurre deroghe per singole progettazioni;**	La norma relativa al sub-ambito in questione viene integrata specificando la volumetria del silos cereali esistente. Va comunque precisato che non è previsto alcun ampliamento bensì soltanto la demolizione del silos cereali e la successiva ricostruzione di un volume non superiore al 35% di quello attuale. Relativamente alla deroga prevista per l'intervento in corso di realizzazione in via La Braja n. 9, si precisa che detto intervento è stato assentito con permesso a costruire n. 21/2011 del 11.10.2011, per cui il sito viene riclassificato come area "R" già asservita.
• **Ambito 5 – Subambito 5.2: la norma così come formulata risulta troppo generica occorre infatti che venga specificata la superficie esistente al fine di poter valutare quantitativamente la possibilità di ampliamento ammessa dalla norma;**	Le disposizioni relative al sub-ambito in questione vengono modificate rimandando alla normativa generale delle aree "I".
• **Ambito 6 – Subambito 6.1. – Area di Progetto 9: i**n **relazione al previsto insediamento residenziale in AP9 deve essere meglio chiarito dalla Norma che tale previsione di PUC può attuarsi solo ad avvenuto spostamento della sottocentrale Enel, ovvero, dovrà essere dimostrata in maniera approfondita dal PUC l'assenza di possibili problemi di inquinamento elettromagnetico ed il rispetto della vigente normativa in materia. In ogni caso è utile che nel PUC sia individuata la possibile localizzazione futura della sottocentrale con le attenzioni del caso. La "Scheda norma ambiti" prevede che il 90% della superficie agibile totale realizzabile sia a destinazione residenziale, mentre non specifica la destinazione d'uso del restante 10%: si richiede pertanto l'integrazione della previsione.**	L'Area Progetto n. 9 viene eliminata. Ai fini del completamento dell'abitato di Bossarino, la suddetta area viene riclassificata come area "RE" con I.U.I. 0,0428 mq/mq, fatta eccezione per la sottocentrale ENEL che viene confermata ed individuata come area "Sp.G". Per i nuovi interventi residenziali, in relazione all'inquinamento elettromagnetico occorrerà fare riferimento alle d.p.a. indicate dalla Soc. Terna relativamente alle proprie linee AT presenti in loco: 18 metri per il T015, 19.40 metri per il T818 e 16 metri per il T017. Si dovrà quindi provvedere agli approfondimenti analitici previsti dalla normativa vigente, in base alle caratteristiche di ogni singolo caso (esecuzione del calcolo esatto della fascia di rispetto lungo le necessarie sezioni della linea) qualora tali d.p.a. non vengano rispettate, ovvero qualora le nuove edificazioni ricadano all'interno delle stesse d.p.a..

• **Ambito 10 – Subambito 10.7: in relazione a tale subambito, ove sono previste nuove residenze (Indice di Utilizzazione Insediativa pari a 0,18 mq/mq), si segnala l'insistenza di elettrodotti cartografati nella tavola 10 della Struttura di Piano: dovrà pertanto essere dimostrata in maniera approfondita dal PUC l'assenza di possibili problemi di inquinamento elettromagnetico ed il rispetto della vigente normativa in materia. Inoltre, si richiedono chiarimenti circa le modalità attuative in quanto in oggi non sono chiare; si segnala, infine, che il subambito ricade in regime normativo IS-MA del PTCP.**	La previsione urbanistica relativa al sub-ambito in questione viene riconsiderata attraverso l'individuazione di una nuova Area Progetto e la predisposizione di una scheda-norma che definisce gli esiti della previsione insediativa ed indica la S.A. complessiva di previsione che non sarà superiore a mq. 1.300. Conseguentemente, si ribadisce la richiesta di riclassificazione paesistica da IS.MA ad ID.MO/a. Sono stati anche verificati il tracciato dell'elettrodotto AT e l'ampiezza della relativa fascia di rispetto (D.p.a.), ed è stato conseguentemente adeguato lo schema progettuale riportato nella scheda-norma.
• **Ambito 11 – Subambito 11.2: in relazione alla potenzialità edificatoria prevista in questo subambito di presidio ambientale (Indice di Utilizzazione Insediativa pari a 0,045 mq/mq), si rileva che essa non pare opportunamente dimensionata in rapporto alle caratteristiche del territorio interessato in quanto dal punto di vista ambientale è caratterizzato da media suscettività (come si evince dalla tavola 8 della Struttura di Piano), dal punto di vista delle reti di servizio/viarie e della raccolta rifiuti risulta non servito in quanto scarsamente insediato. Sul punto si richiede una motivazione approfondita in merito alla sostenibilità delle scelte di Piano. Si rimanda, inoltre, a quanto evidenziato in merito alla presenza di frane attive non cartografate. Infine si richiedono chiarimenti in merito alla "deroga" relativa alla struttura turistico ricettiva "ex Batteria" di cui il PUC consente la realizzazione, ma non chiarisce in quale stadio si trovi l'iter relativo al rilascio del titolo, ciò poiché in mancanza di specifico atto di assenso già intervenuto da parte degli Enti preposti, non è più possibile nel vigente regime normativo introdurre deroghe per singole progettazioni;**	Si propone di riprendere integralmente i contenuti delle Varianti al P.R.G. concernenti l'introduzione della disciplina paesistica e la revisione delle zone agricole approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1067 in data 29.08.2008, fatti salvi alcuni limitati scostamenti derivanti dagli approfondimenti (anche di carattere geologico) effettuati in sede di redazione e/o di aggiornamento del PUC. La suddetta disciplina di dettaglio è tale da garantire la sostenibilità delle previsioni edificatorie relative al sub-ambito 11.2, come del resto è già stato verificato da parte della Regione Liguria in occasione dell'approvazione delle succitate Varianti, tenuto conto anche che si tratta di zone classificate dal PTCP prevalentemente come IS.MO-B e ID.MO-A. Le aree che il PUC individua come "Ag.pa" vengono riclassificate come aree "RE" (residenziali estensive), confermando la potenzialità edificatoria prevista dal P.R.G. vigente (I.U.I. 0,0428 mq/mq) ed inserendo nella normativa di sub-ambito l'obbligo di convenzione, al fine di risolvere le criticità infrastrutturali ed ambientali evidenziate dalla Provincia e dalla Regione. Per quanto concerne la "ex Batteria", la zona di intervento (oggi individuata come area "ag.pa") viene riclassificata – limitatamente alla parte non percorsa dall'incendio del dicembre 2011 - come area "Tpa".
• **Ambito 12: nella aree ou (fasce di rispetto ai nuclei storici) dell'Ambito 12 è ammessa edificabilità con indice, eventualmente trasferibile, pari a quello delle confinanti aree agricole Ag (I.U.I. pari a 0,01 mq./mq. oltre a 0,004 mq./mq. superficie non residenziale). Si ritiene che la norma così come scritta (art. 84 delle Norme di Conformità) sia in contraddizione con le finalità che hanno opportunamente portato all'individuazione delle stesse aree ou. Si richiede pertanto, una**	Le norme relative alle aree "ou" vengono modificate in modo tale da consentire solo il trasferimento dell'edificabilità sulle circostanti aree edificabili. All'interno delle suddette aree vengono consentiti soltanto gli interventi pertinenziali nei limiti di cui all'art. 15 delle Norme di conformità.

riscrittura della norma stralciando la possibilità edificatoria dalle aree ou;	
• **Ambito 13: si segnala che il perimetro della discarica di Bossarino risulta difforme da quello recentemente approvato in sede di Conferenza dei Servizi: se ne richiede, pertanto, la rettifica;**	Il perimetro della discarica viene aggiornato in modo che coincida con quello approvato in sede di conferenza di servizi.
• **Ambito 14: in relazione a tale subambito si segnala la mancata introduzione del progetto di realizzazione di un nuovo impianto di rifiuti non pericolosi inviato a questa Provincia con nota assunta agli atti il 09/09/2008: se ne richiede, pertanto, il recepimento;**	Il progetto dell'impianto di recupero realizzato dalla Scavo Ter S.a.s. viene recepito nelle tavole di PUC e, nella normativa dell'ambito 14, vengono riportati gli estremi delle relative autorizzazioni rilasciate dalla Provincia di Savona.
• **Ambito 16: la disposizione di cui all'art. 88 è redatta in forma atecnica e poco comprensibile allorché si afferma che "il nuovo sviluppo insediativo non deve essere superiore al volume virtuale esistente", si evidenzia in ogni caso che in ambito classificato quale TNI ed in regime normativo di PTCP ANI-MA, l'edificazione è ammessa esclusivamente nei rigorosi limiti di cui alla normativa del PTCP, come esplicitato nel noto documento congiunto redatto da Regione Liguria e Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici della Liguria;**	La norma viene riscritta in modo da ricondurre le tipologie di intervento ammesse a quelle contemplate dalla L.R. n. 16/2008 e da precisare l'entità massima dello sviluppo insediativo consentito al fine di favorire la fruizione delle risorse naturali (percorsi escursionistici), nel rispetto del vigente regime paesistico ANI-MA.
• **Distretti di Trasformazione: anche per i Distretti di Trasformazione la normazione introdotta non consente alternative in caso di mancata o parziale realizzazione delle previsioni indicate, in contr**asto con il principio dei margini di flessibilità introdotta dalla L.R. n. 36/1997. **La disposizione di cui all'art. 6 delle Norme di Congruenza nella parte in cui prevede che "*possono essere proposte soluzioni progettuali diverse nel rispetto degli indici e dei rapporti delle aree pubbliche di cessione, sottoponendo in tal caso il giudizio sul progetto alternativo ad una valutazione del Consiglio Comunale*" non pare assicurare il rispetto del principio della flessibilità del Piano, essendo del tutto vaga e generica, ed inoltre palesa una possibile illegittimità rimettendo le progettazioni all'arbitrario giudizio del Consiglio Comunale, organo di indirizzo politico;**	Per quanto riguarda le modalità attuative dei Distretti di Trasformazione ed i relativi margini di flessibilità, si conferma quanto già evidenziato in precedenza. Inoltre vengono meglio definiti gli interventi ammissibili nelle more dell'approvazione dei relativi PUO. Per quanto concerne la disposizione che consente di sottoporre all'Amministrazione Comunale soluzioni alternative, si evidenzia come tale procedura sia stata verificata in molte occasioni in altri piani urbanistici comunali in Italia e in molti casi abbia dimostrato una notevole efficacia. La norma intende definire la soluzione progettuale prospettata come il riferimento "più basso" con cui confrontarsi su altre soluzioni e proposte di intervento. Dal punto di vista progettuale, questo significa delegare la valutazione al momento attuativo, fornendo maggiore potere all'Amministrazione Comunale chiamata non solo ad esprimersi ma anche a guidare possibili proposte progettuali. Dal punto di vista del mix funzionale, ferme restando le quantità minime e massime prescritte nella scheda norma, significa delegare all'organo politico competente all'adozione del PUO la libertà di decidere tra la situazione zero (situazione esistente), la situazione 1 (rappresentata

	dalla scheda norma) e una soluzione alternativa. Si tratta di introdurre una sorta di Valutazione strategica per arrivare a decidere quale sia la soluzione sostenibile in un momento dato. Fermo restando quanto sopra, nell'ambito dell'art. 6 viene meglio definito il possibile contenuto delle soluzioni progettuali alternative in modo tale da rendere la disposizione meno vaga.
• **Distretto Dtr 1 e Dtr 2: le previsioni incluse nelle "Schede Norme Distretti" dei due Distretti dovranno essere uniformate ai contenuti dell'Accordo di Programma siglato tra Regione Liguria, Autorità Portuale di Savona, Provincia di Savona, Comune di Vado Ligure, in data 15/09/2008. In particolare, per il Dtr1, si segnala che il perimetro del Distretto tracciato nella "Scheda Norma Distretti" risulta più ampio di quello riportato nella Tav. 1 Struttura di Piano.**	Come già detto in precedenza, le schede-norma relative ai Distretti nn. 1 e 2 vengono modificate in modo tale da recepire e richiamare integralmente gli SAU approvati con l'Accordo di Programma del 2008.
Studio di sostenibilità ambientale (art.27, comma 2, lett. d, e art.11, comma 4, LR. n. 36/1997).	
• Si sottolinea che le *Schede e Misure di sostenibilità* dovranno essere aggiornate/modificate qualora, nel passaggio tra Progetto Preliminare di Piano e Progetto Definitivo siano apportate modifiche relative alle zone interessate.	Le schede di sostenibilità vengono aggiornate/modificate sulla base di quanto richiesto dalla Regione Liguria ai fini della procedura di V.A.S. nonché di quanto indicato nel presente documento.
• **Si richiede di richiamare esplicitamente i contenuti delle *Indicazioni Generali comuni a tutto il territorio comunale* riportate nel paragrafo 2.3 del documento "*Studio di sostenibilità ambientale – Valutazione Ambientale strategica e Studio di Incidenza Ambientale del PUC di Vado Ligure*" nelle Norme di Conformità, così come è stato fatto per le *Misure di sostenibilità ambientale* nelle Norme di Congruenza.**	I contenuti in questione – debitamente aggiornati in accordo con le modifiche/integrazioni introdotte in sede di redazione del Rapporto Ambientale ai fini della V.A.S. - vengono richiamati esplicitamente nelle Norme di Conformità.
• **Poiché le *Schede di sostenibilità* e le relative *Misure di sostenibilità ambientale*, riguardano solo i Distretti di Trasformazione (Dtr dall'1 al 7), per quanto riguarda gli Ambiti di Conservazione e Riqualificazione, si richiede di approfondire gli aspetti sopra richiamati nel presente parere; in particolare si veda quanto espresso in relazione all'insistenza delle previsioni di Piano in aree con presenza di elettrodotti, senza reti di servizio e a media suscettività ambientale.**	In sede di redazione del Rapporto Ambientale vengono predisposte apposite Schede di sostenibilità anche per gli Ambiti di conservazione e riqualificazione, nell'ambito delle quali si approfondiscono, tra l'altro, le problematiche ambientali evidenziate dalla Provincia.

Schema delle norme generali, di Conformità e di Congruenza	
• **Il PUC, pur conformandosi quasi totalmente al dettato della Legge Regionale 6 giugno 2008 n. 16 quanto alla classificazione degli interventi edilizi (artt. 5-15 delle Norme di Conformità), introduce definizioni ulteriori quali quelle dell'art. 12 (sostituzione edilizia) e dell'art. 13 (nuova costruzione ed interventi di trasformazione territoriale) che dovranno essere ricondotte alle definizioni di legge.**	Le definizioni di cui agli art. 12 e 13 delle Norme di Conformità vengono ricondotte alle definizioni di cui alla L.R. n. 16/2008 e s.m..
• **Si rileva comunque che, quanto alle definizioni dei parametri urbanistico-edilizi contenuti nelle norme generali, sarà necessario, nel passaggio tra il progetto Preliminare a quello Definitivo del PUC, operare gli indispensabili adeguamenti alla L.R. 6 giugno 2008 n. 16.** **Le definizioni dei parametri urbanistico-edilizi che richiedono poi integrale conformazione alla normativa regionale di riferimento, nel dettaglio sono: art. 20 delle Norme di Conformità da ricondurre integralmente all'art. 69 della L.R. n. 16/2008; art. 22, da ricondurre integralmente all'art. 71 della L.R. n. 16/2008; art. 28 (comma 4°) da ricondurre integralmente all'art. 77 della citata L.R. n. 16/2008 e s. m. e i..**	Le definizioni di cui agli art. 20, 22 e 28 (comma 4) delle Norme di Conformità vengono ricondotte integralmente alle definizioni di cui alla L.R. n. 16/2008 e s.m..
• **La definizione delle *"aree pubbliche di cessione"* (art. 35 n. 4) non chiarisce se sulle aree così definite venga predisposto anche un vincolo preordinato all'espropriazione. In caso positivo, si rammenta la necessità di identificare cartograficamente in forma compiuta dette aree, e di predisporre, nelle debite forme, il necessario stanziamento dell'indennità provvisoria come da T.U. Espropriazioni.**	Si precisa che su tali aree non si intende apporre alcune vincolo preordinato all'esproprio, in quanto la cessione delle stesse costituisce condizione per la realizzazione dell'intervento su iniziativa del privato proprietario. Tale precisazione viene altresì riportata nella definizione di "aree pubbliche di cessione" di cui all'art. 35, comma 4 delle Norme di conformità.
• **La disposizione di cui all'art. 40, rubricata "*strumenti tecnici di attuazione*", classifica tra le modalità attuative del Piano strumenti quali lo Studio Organico d'Insieme (SOI), e lo Schema di Assetto Urbanistico (SAU), indicandoli quali preventivamente necessari ove previsto dalle norme di ambito o sub-ambito a corredo dei predisponendi P.U.O.. Questi ultimi dovranno essere redatti nel rispetto dei criteri di cui all'art. 50 della L.R. n. 36/1997, mentre i citati S.O.I. e S.A.U.,**	Le precisazioni richieste dalla Provincia vengono riportate nell'ambito dell'art. 40 delle Norme di Conformità.

allorché previsti, dovranno essere conformi ai contenuti imposti per legge o da strumenti di pianificazione sovraordinata per la compilazione degli strumenti di cui si è detto, in quanto non appare sistematicamente coerente classificare detti strumenti come modalità di attuazione del piano.	
• **Si rileva poi la necessità di fornire in allegato al Piano documentazione completa ed esauriente, relativa agli strumenti attuativi in itinere, poiché la disposizione dell'ultimo comma del citato art. 40, può configurare, nella sostanza, una delega in bianco quanto agli S.U.A.. Detta disposizione appare altresì contraddittoria e vaga, nella parte in cui prevede che venga comunque fatta salva "*l'applicabilità delle sopravvenute norme di P.U.C. ove difformi*".**	Viene predisposta apposita documentazione grafica e descrittiva relativa agli strumenti attuativi in itinere. Per quanto concerne gli SUA vigenti, vengono evidenziati quelli che si intende recepire nel PUC e quelli che non vengono confermati in quanto ormai saturi o mai attuati.
• **La disposizione dell'art. 41, rubricata "*Edilizia residenziale sociale*", prevede al comma 3 che debba essere destinata a edilizia residenziale sociale il 10% di ogni intervento di edilizia residenziale di dimensioni superiori a mq. 850 di S.A.. La disposizione citata tuttavia non trova poi riscontro nelle singole schede di ambito. Sarà dunque indispensabile chiarire la portata cogente della disposizione ivi riportata, provvedendo ai necessari adeguamenti delle schede.**	In sede di redazione del progetto definitivo del PUC, i relativi elaborati vengono aggiornati al fine di introdurre le disposizioni in materia di ERS e di ERP previste dagli artt. 26 e 27 della L.R. 03.12.2007 n. 38 e s.m. e dal Piano Quadriennale Regionale 2008 – 2011 per l'edilizia residenziale di cui alla D.C.C. 28.04.2009, n. 9. La disposizione di cui all'art. 41 delle Norme di Conformità viene conseguentemente aggiornata, precisando che la stessa (con le eccezioni ivi indicate) è applicabile anche per gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuova costruzione previsti dalle schede-norma delle Aree progetto.
• **Quanto alle Norme di Conformità e Congruenza relative ai singoli Ambiti e Distretti, articolate in schede normative, in questa sede è necessario evidenziare come di esse dovrà esser prevista la modifica e/o la riformulazione in conseguenza delle scelte pianificatorie che dovranno essere effettuate, giusto quanto esposto nella parte del presente Voto relativa alla Struttura del Piano.**	In sede di redazione del progetto definitivo del PUC, le disposizioni contenute nelle Norme di Conformità e nelle schede-norma vengono debitamente modificate e/o riformulate in coerenza con le determinazioni contenute nel presente documento.
• **Si evidenzia, comunque, che all'interno delle norme d'Ambito vi siano difformità rispetto alle previsioni imperative previste dalle L.r.16/2008, quali per esempio, il calcolo dell'incremento a fini di adeguamento igienico-sanitario nelle aree Ag (art. 62), per il quale è previsto come base di calcolo il volume in contrasto con quanto espresso nella citata legge regionale che impone per tutti i calcoli parametrici il riferimento alla Superficie agibile. Il medesimo Art. 62, peraltro, prevede la possibilità di**	Le disposizioni di cui all'art. 62 delle Norme di Conformità vengono rese conformi a quanto disposto dalla L.R. n. 16/2008 e s.m., fermo restando che, ai sensi dell'art. 7 della LR n. 9/2012, la percentuale di ampliamento va riferita al volume geometrico dell'edificio preesistente. In particolare viene precisato che gli interventi sull'esistente comportanti modifica di sagoma e sedime, laddove eccedano i limiti della ristrutturazione edilizia, sono considerati di "*sostituzione edilizia*" ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 16/2008 e dell'art. 12 delle Norme di conformità.

trasferimento del sedime in caso di demolizione e ricostruzione in contrasto con la definizione dell'art. 16 della l.r. 16/2008, cui la disposizione dovrà essere necessariamente conformata. **Relativamente alla normazione di carattere agro-forestale, devesi rilevare quanto segue:**	
• **occorre adeguare l'art. 46 delle Norme di Conformità per quanto riguarda gli aspetti vegetazionali a quanto già prescritto nel Regolamento del verde urbano pubblico e privato in vigore;**	Si propone di modificare l'art. 46 delle Norme di conformità nei termini seguenti: a) vengono eliminati i commi dal n. 6 al n. 8 che si riferiscono alla normativa per l'abbattimento di piante su suolo privato; b) il comma n. 6 viene sostituito con il seguente: "*6. Ogni intervento comportante l'abbattimento di piante, sia su suolo pubblico che privato, deve sottostare alle specifiche prescrizioni della disciplina del vigente "Regolamento Comunale del verde pubblico e privato*". c) all'attuale comma n. 9 viene attribuito il n. 7.
• **occorre stralciare la disposizione indicata all'art. 62 rubricato "*aree AG*" comma 9 nella quale si dispone che le nuove costruzioni dovranno essere realizzate senza coinvolgere le aree percorse dal fuoco negli ultimi 15 anni, ove attualmente si constati la presenza di vegetazione boschiva di altofusto o comunque arborea. Questa disposizione infatti non permette una corretta gestione ambientale delle aree incendiate, perchè tale vegetazione, nella gran parte dei casi si presenta degradata e priva di valore forestale (ad esempio costituita dai pini marittimi di altofusto deperienti). Un intervento di nuova edificazione su tali aree permetterebbe invece di esercitare le corrette funzioni di presidio e di mantenimento del versante, tramite idonei interventi selvicolturali di manutenzione;**	Pur condividendo nel merito il rilievo della Provincia, devesi eccepire che la modifica richiesta non sarebbe ammissibile in quanto contrasterebbe con l'art. 10 della legge n. 353/2000 e s.m.. Il riferimento alle aree percorse dal fuoco negli ultimi 15 anni, infatti, era stato introdotto nell'ambito della Variante al P.R.G. approvata con D.G.R. n. 1067/2008, al fine di ridurre il campo di applicazione della previgente norma che escludeva la possibilità di edificare in **tutte** le aree con presenza di vegetazione boschiva o arborea. Tuttavia, trattandosi di variazione che avrebbe modificato la disciplina urbanistica in senso più vantaggioso, non è stato possibile estenderla anche alle aree percorse dal fuoco negli ultimi 15 anni. Si ritiene pertanto opportuno introdurre una precisazione (conforme alla legge n. 353/2000) volta a circoscrivere il divieto alle sole aree percorse da incendio nei 15 anni "*precedenti l'approvazione della variante per l'introduzione della disciplina paesistica puntuale del previgente S.U.G. (29 agosto 2008)*".
• **art. 63 rubricato "Aree Ag-pa" occorre introdurre l'obbligo, in caso di nuova edificazione, della redazione di un piano di presidio o di un piano aziendale redatti da tecnico abilitato, così come già previsto al precedente all'art. 62 rubricato "aree Ag", da allegarsi alla convenzione;**	Come già detto in precedenza, le aree che il PUC individua come "Ag.pa" vengono riclassificate come aree residenziali estensive "RE", confermando la potenzialità edificatoria prevista dal P.R.G. vigente (I.U.I. 0,0428 mq/mq) ed inserendo nella normativa di sub-ambito l'obbligo di convenzione. Coerentemente con tale nuova classificazione, la finalità della convenzione sarà finalizzata non tanto a garantire il presidio ambientale bensì a risolvere le criticità infrastrutturali ed ambientali evidenziate dalla Provincia e dalla Regione.

• **art. 66 rubricato "*Aree TNI*" comma 3, occorre stralciare il limite massimo indicato di 2.5 m di larghezza, poichè inadeguato al transito dei mezzi di gestione selvicolturale ed antincendio. Per le strade forestali non è in oggi previsto un limite dalla L.R. n. 4/1999 (art.14) si ricorda a tal proposito che la succitata norma prevale sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi;**	Si propone di modificare il comma 3, lett. b) dell'art. 66 aggiungendo in fondo le parole: "*Le strade forestali e le altre infrastrutture forestali, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 della L.R. n. 4/1999 e s.m. ed i., potranno avere larghezza anche superiore a 2,50 m, purché non eccedente quella strettamente necessaria a garantire il transito dei mezzi di gestione selvicolturale ed antincendio.*".
• **negli interventi ammessi negli ambiti Ag ed Ag-pa devono essere contemplati anche gli interventi di riduzione di superficie boscata quando siano finalizzati alla ripresa dell'attività agricola su appezzamenti ricolonizzati da vegetazione da definirsi boscata ai sensi delle vigenti leggi in materia. Tali interventi devono essere corredati di progetto realizzato da tecnico abilitato.**	Le norme relative alle aree in questione vengono integrate nei termini proposti dalla Provincia.
Relativamente alla normazione di carattere geologico, devesi rilevare che a seguito delle modifiche da apportare alla Carta della Suscettività d'uso del territorio Tav. 30 dovrà necessariamente essere adeguata la normativa geologica con particolare riferimento agli Ambiti di Conservazione e Riqualificazione ed ai Distretti di Trasformazione effettivamente ricadenti nelle diverse Zone di suscettività d'uso. Le norme di zona risultano, inoltre, incomplete in quanto non riportano riferimenti alle Zone A4 e C che dovranno essere necessariamente integrate. Dovranno, infine, essere aggiornati i riferimenti normativi riportati nel testo.	In sede di aggiornamento della Normativa geologica vengono effettuate le correzioni e le integrazioni richieste.

PARERE DEL SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Integrazioni e/o modifiche richieste relativamente ai vari aspetti	Determinazioni comunali in merito
INQUINAMENTO DEL SUOLO **<u>Rifiuti</u>** Si ritiene opportuno fare presente che: >nella normativa non sono citati gli ultimi aggiornamenti in materia, ovvero il decreto legislativo n° 152/2006 e s.m.i. e la legge regionale n° 39/2008; >le aree omogenee riportate a pagina 100 (area di Savona e Albenga, area industriale etc.) non devono essere intese come aree di raccolta, bensì come aree omogenee, nelle quali applicare le stesse metodologie di raccolta. In realtà le aree di raccolta sono i cd. Bacini di raccolta, citati a pagina 101. Il Comune di Vado Ligure appartiene tra le aree omogenee all'area industriale e come bacino di raccolta al Bacino n° 1 - Comune di Savona e Comunità Montana del Giovo; >laddove, a pagina 102, si elencano le discariche in esercizio, per quanto concerne la discarica "Boscaccio" si fa riferimento tra i rifiuti trattati a sole tipologie di rifiuti speciali, mentre si tratta principalmente di discarica per rifiuti urbani, che può accogliere in via residuale anche alcuni codici di rifiuti speciali.	Le correzioni e le integrazioni richieste vengono riportate nell'ambito del capitolo 3.2.2 del Rapporto Ambientale.
La discarica "Bossarino", destinata all'abbancamento di rifiuti speciali non pericolosi, non è oggetto di pianificazione, che si occupa solo di rifiuti urbani e assimilati, ma è soggetta a singolo procedimento autorizzativo (Autorizzazione Integrata Ambientale); nella Descrizione Fondativa viene indicata come discarica di secondaria importanza. In realtà è stata sino ad un anno fa l'unica discarica di rifiuti speciali autorizzata in Liguria, pertanto il ruolo di questa discarica, a livello regionale, è tutt'altro che secondario. Nella stesura definitiva del progetto di PUC si suggerisce di verificare la perimetrazione cartografica della stessa, che si presenta al	Il perimetro della discarica viene aggiornato in modo che coincida con quello approvato in sede di conferenza di servizi.

momento leggermente discordante con quella riportata in altri documenti a disposizione dell'Amministrazione Provinciale. **<u>Siti da bonificare</u>** L'Ufficio Bonifiche, relativamente e a completamento della Tav 4 del Piano Urbanistico Comunale -Progetto Preliminare Struttura del Piano 2008 del Comune di Vado Ligure, individua una possibile alterazione della matrice ambientale da parte di metalli pesanti (Rame, Piombo e Zinco) nell'area denominata Ex-Monteponi lato NE dell'area Ex Fornicoke (vedi stralcio).	In sede di redazione del Rapporto Ambientale vengono introdotte le integrazioni richieste nell'ambito del relativo capitolo 3.2.3.3 e della tavola 10bis della Struttura del Piano.
INQUINAMENTO ATMOSFERICO <u>Qualità dell'aria.</u> Per correttezza si ricorda che la zonizzazione del territorio ligure effettuata ai sensi del DM60/2002 approvata dalla Regione Liguria con DGR N°1144 del 15/10/04 è stata modificata con DGR N° 946 del 03/08/2007. Per quanto concerne il Comune di Vado Ligure di fatto non vengono apportate significative differenze sostanziali, ma formalmente non si parla più di sottozona 2b bensì di Zona 2 - Savonese - comprendente Savona, Vado Ligure e Quiliano.	L'aggiornamento richiesto viene riportato nell'ambito del capitolo 3.2.3.1 del Rapporto Ambientale.
INQUINAMENTO ACUSTICO	L'argomento viene trattato nell'ambito del capitolo 3.2.3.4 e delle schede di sostenibilità del Rapporto Ambientale.
ASPETTI ENERGETICI • **<u>energia eolica:</u>** si ricorda che la Regione Liguria con propria Delibera n. 19 del 19/06/2008 avente ad oggetto "Aggiornamento degli obiettivi del Piano Energetico Ambientale Regionale Ligure - PEARL - per l'energia eolica: individuazione dei siti potenzialmente idonei all'installazione. di impianti eolici" ha individuato allo scopo il sito intercomunale (Vado Ligure, Quiliano) 03_SV; • **<u>energia solare:</u>** il territorio comunale di Vado Ligure, in virtù della sua collocazione costiera, presenta ottime potenzialità; si auspica che il Comune possa incentivare il più possibile tale opportunità con gli strumenti a propria disposizione (vedi Regolamento Edilizio).	La previsione del Parco Eolico è stata eliminata in quanto la sua realizzazione non è più prevista sul territorio del Comune di Vado Ligure ma su quello del Comune di Quiliano, come risulta dal progetto presentato dalla FERA Srl per la fase di Screening. Pertanto il Parco Eolico non costituisce una previsione del PUC. L'argomento viene trattato nell'ambito del capitolo 3.3.3 del Rapporto Ambientale, dove sono richiamate anche le norme recentemente introdotte nel Regolamento Edilizio comunale al fine di incentivare lo sfruttamento dell'energia solare.

AREE PROTETTE Ferma restando la necessità di Valutazione di incidenza per i Siti di Importanza Comunitaria interessati, ai sensi della vigente normativa, si segnalano alcune criticità che dovranno essere adeguatamente risolte:	
• le eventuali previsioni di ampliamento di cave e discariche dovranno tenersi all'esterno della perimetrazioni di aree naturali protette (S.I.C. o aree protette di interesse provinciale) che rappresentano aree ad alto livello di attenzione (Struttura del Piano, TAV. 8);	Poiché le cave e le discariche non sono oggetto di pianificazione a livello comunale, nelle tavole del PUC definitivo vengono riportate soltanto le perimetrazioni già approvate da Regione e Provincia.
• il sito potenzialmente idoneo all'installazione di impianto eolico di tipo industriale (03SV) ricade in area protetta di interesse provinciale che rappresenta area ad alto livello di attenzione (Struttura del Piano, TAV. 8). Per le caratteristiche fisiche ed ecologiche del sito (Elevata panoramicità, grande-pregio botanico, paesaggistico, geologico (rocche calcaree), elementi di flora e fauna di interesse comunitario), dovranno essere approfonditi gli aspetti di compatibilità, anche con opportune cautele progettuali, e comunque garantire il rispetto delle distanze da SIC e la tutela delle stepping stones per specie di ambienti aperti (specie target: Lanius collurio; Caprimulgus europaeus);	La criticità è stata eliminata in virtù del fatto che la previsione del Parco Eolico non si trova più sul territorio del Comune di Vado Ligure ma su quello del Comune di Quiliano - comunque in corrispondenza dell'Area Protetta Provinciale Rocche Bianche, per sfruttare l'estrema ventosità del crinale - pertanto il Parco Eolico non costituisce una previsione del PUC. Gli impatti potenzialmente derivabili dall'attuazione del Parco Eolico sono descritti nel SIA, con Studio di Incidenza integrato, che la Società FERA Srl ha realizzato per la fase di Screening. Considerata la posizione ipotizzata del Parco Eolico, parte dei potenziali impatti può ricadere sul territorio comunale vadese, limitatamente agli aspetti di impatto acustico e visuale, comunque oggetto di valutazione nell'ambito dello screening di VIA. Rispetto agli impatti sui valori naturalistici, in termini di riduzione di habitat e di specie vegetali, oltre che di rischio di impatto per volatili e chirotteri, considerato che si prevede di non impiegare tracciati viari che passano attraverso il territorio di Vado Ligure, e che la tutela della fauna selvatica non è soggetta alla gestione comunale, non si ravvisano forme di danno possibili sul Comune di Vado Ligure.
• le possibili interferenze negative tra il Dtr.l e la foce del torrente Segno, area attualmente di medio valore naturalistico ma importante nodo della rete ecologica provinciale per la quale sono necessari opportuni interventi di riqualificazione ambientale naturalistica.	Non è possibile inserire ulteriori approfondimenti nella scheda-norma del Dtr n. 1 in quanto, come già detto in precedenza, la stessa si limita a richiamare integralmente lo SAU del fronte urbano/portuale approvato con l'Accordo di Programma del 2008. Il suddetto SAU - già in parte sviluppato a livello di progetto preliminare / definitivo – è stato approvato anche dalla Provincia e, quindi, deve ritenersi che siano già state effettuate le necessarie valutazioni ambientali.

PIANI DI BACINO E' stato verificato:	
• che non sono state presentate carte di sovrapposizione tra gli ambiti ed i distretti del P.U.C, e gli ambiti vincolistici dei Piani di Bacino Stralcio Segno, Quiliano e Sciusa;	In sede di redazione del progetto definitivo del PUC vengono predisposte le carte di sovrapposizione richieste dalla Provincia.
• che la Tav. 19 " Descrizione Fondativa: Tavola dei Vincoli Territoriali" non riporta gli ambiti vincolistici individuati dalla Carta della Suscettività al Dissesto dei Versanti (TAV. 8), dalla Carta delle Fasce di Inondabilità (TAV. 9) e dalla Carta del Reticolo Idrografico Principale (TAV. 13);	In sede di redazione del progetto definitivo del PUC la tav. 19 viene integrata con le informazioni richieste dalla Provincia.
• che l'elaborato Tav. 29 "Descrizione Fondativa: Carta della Dinamica dei Versanti", con riferimento ai versanti potenzialmente instabili ed ai fenomeni franosi in atto riporta perimetrazioni non conformi a quelle contenute nella Carta Geomorfologica e nella Carta della Franosità Reale dei Piani di Bacino Stralcio vigenti;	In sede di aggiornamento della Tav. 29, vengono effettuate le correzioni richieste.
• che l'elaborato Tav. 30 "Descrizione Fondativa: Carta della Suscettività d'Uso del Territorio", nel riportare la suddivisione del territorio in aree a diverso grado di stabilità contiene perimetrazioni tracciate in parziale o totale difformità a quelle delle corrispondenti aree a suscettività al dissesto elevata (Pg3a e Pg3b) e molto elevata (Pg4);	In sede di aggiornamento della Tav. 30, vengono effettuate le correzioni richieste.
• che in riferimento alle norme di conformità e congruenza di PUC, è stato rilevato il mancato adeguamento alla normativa di Piano di Bacino vigente ed alle relative circolari applicative con particolare riferimento all'art. 8 relativamente alla distanza dai corsi d'acqua individuati sulla carta del Reticolo Idrografico Principale (TAV. 13) ed all'art. 16 relativamente alla aree ad alta e molto alta suscettività al dissesto individuate sulla carta della Suscettività al Dissesto dei Versanti (TAV. 8);	Al fine di garantire la conformità degli interventi con la normativa di cui al Piano di Bacino vigente ed alle relative circolari applicative, nell'ambito dell'art. 72 delle Norme di Conformità viene introdotto un richiamo di ordine generale alle predette disposizioni precisando che queste ultime, laddove incompatibili, prevalgono sulla normativa di carattere urbanistico-edilizio.
Si ricorda che lo Strumento Urbanistico Generale ai sensi dell'Art. 19 della Normativa di Piano dovrà comunque recepire ogni aggiornamento od integrazione al Piano di Bacino 180/98.	In sede di redazione del progetto definitivo del PUC, i relativi elaborati vengono aggiornati sulla base dei sopravvenuti aggiornamenti ed integrazioni al Piano di Bacino stralcio.

PARERE DEL SETTORE VIABILITA' DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Integrazioni e/o modifiche richieste relativamente ai vari aspetti	Determinazioni comunali in merito
Da un primo esame delle indicazioni infrastrutturali del piano comunale si evince un deciso iper dimensionamento delle tante infrastrutture presenti e sul territorio, condotto anche attraverso la presentazione quali effettivi di infrastrutture e/o nodi ancora da realizzare (ancorché previsti in strumenti urbanistici e/o accordi già sottoscritti ma non ancora operativi).	La scelta di "iper dimensionare" la viabilità è un elemento mirato a ridurre l'impatto ambientale delle scelte assunte in sede sovra-comunale (piattaforma portuale, casello autostradale, viabilità di servizio al porto). Il piano non si avvale di uno studio di settore sul traffico poiché deve ritenersi che tali valutazioni siano già state effettuate in sede di approvazione (anche da parte della Provincia di Savona) dello schema viabilistico allegato all'accordo di programma del 2008. Fermo restando quanto sopra, in sede di aggiornamento degli elaborati del PUC le infrastrutture esistenti vengono distinte graficamente rispetto a quelle di progetto.
Dal punto di vista delle grandi infrastrutture è, evidentemente rilevante la previsione della nuova stazione autostradale nella zona di Bossarino, pensata con diffuse connessioni sia con la viabilità di scorrimento verso Savona e verso Bergeggi. Di tale previsione si prende atto, ritenendo che una piena valutazione della stessa debba essere rinviata all'esame del CTU ed alle pertinenti valutazioni in relazione alle indicazioni del PTC provinciale. Preme soltanto segnalare che quella del Piano comunale è - per quanto non nuova - un'ulteriore previsione di "infittimento" dell'accessibilità alla rete autostradale che si sviluppa nel comprensorio savonese (l'altra, quella del cosiddetto "casello in loc. Albamare" è, per ora, soltanto propugnata da alcuni comitati" ma sta incontrando l'attenzione di alcuni soggetti istituzionali). Si reputa necessario ed opportuno che tali proposte possano confluire in una riflessione ad ampio spettro che valuti appieno gli impatti e le opportunità di ciascuna soluzione, per perseguire un assetto complessivo dei raccordi autostradali il più equilibrato e funzionale possibile, • che risulti di servizio alla differenti realtà insediative e produttive, ma che, al contempo, • non contribuisca ad abbattere ulteriormente il livello di servizio della rete autostradale, in una tratta già fortemente critica. In ogni caso si richiama l'esigenza che il Piano	Si ribadisce che tale "previsione " non è propria del PUC ma che, viceversa, quest'ultimo si limita a prendere atto degli strumenti che pongono tali scelte come già determinate a livello territoriale. A tale proposito, si ritiene di dover confermare la localizzazione dello svincolo autostradale prevista dall'Accordo di Programma del 2008, in quanto tale previsione (riportata nell'allegata tav. 4 e confermata nel testo dell'Accordo che all'art. 3 lett. k) prevede la realizzazione di un nuovo svincolo "*in località Rio Cosciari*") ha certamente valore prescrittivo.

preveda, per il soggetto che dovesse sviluppare lo studio di fattibilità della nuova stazione autostradale, l'obbligo di mettere a punto adeguati studi di traffico, che "testino" l'efficacia comprensoriale dell'eventuale nuovo nodo autostradale e l'impatto funzionale con la viabilità esistente.	
Tutto quanto sopra evidenziato, il presente parere si sofferma su alcuni rilevanti aspetti riferiti alla attuale S.P. n. 1 "Aurelia", esaminando le previsioni delle seguenti zone. **DT1 Fascia costiera urbana portuale - -** Area del Waterfront di Vado Ligure – **DT2 Completamento urbano di ponente-ex S16** Le due aree sono interessate da rilevanti trasformazioni urbanistiche e risultano collocate ai due lati della attuale S.P. n. 1 Aurelia, talché un loro sviluppo non coordinato potrebbe provocare rilevanti problematiche alla funzionalità della tratta stradale interclusa, tenuto conto della rilevanza delle previste funzioni insediabili. Il progetto definitivo del Piano dovrà chiarire - anche in rapporto all'evoluzione degli Accordi di programma che, per quanto risulta all'Ufficio, hanno anticipato l'inclusione dei due distretti nell'ambito della pianificazione urbanistica - le interrelazioni funzionali tra i due Distretti, quantomeno in termini di impatti sulla mobilità urbana nonché sulle condizioni di sicurezza del tratto stradale sotteso. Qualsiasi intervento previsto richiederà, in ogni caso - soprattutto a livello attuativo - un attento e approfondito studio in termini di sicurezza del traffico, che necessariamente dovrà essere condotto di concerto con la Provincia (in qualità di Ente proprietario della strada di che trattasi) sulla base di approfondite ed adeguate analisi sui flussi esistenti ed indotti, tale da permettere la valutazione sistematica delle interferenze con la viabilità provinciale, in modo da non generare conflitti e condizioni di potenziale insicurezza e integrarsi funzionalmente con l'assetto infrastrutturale esistente. Pertanto le caratteristiche di eventuali nuove intersezioni dovranno essere attentamente concordate con il Settore Viabilità della Provincia. Un particolare approfondimento, in tal senso, va riservato alla terminazione della viabilità di accesso alla nuova piattaforma portuale, che insiste in un punto dell'Aurelia già interessato	Non è possibile inserire ulteriori approfondimenti nelle schede-norma dei Dtr n. 1 e n. 2 in quanto, come già detto in precedenza, le stesse devono limitarsi a richiamare integralmente gli SAU approvati con l'Accordo di Programma del 2008. I suddetti SAU - già in parte sviluppati a livello di SUA o di progetto preliminare / definitivo - sono stati approvati anche dalla Provincia e, quindi, deve ritenersi che siano già state effettuate le necessarie valutazioni di carattere viabilistico.

da un nodo (non da una rotatoria, come indicato nel Piano) in oggi decisamente importante per l'accesso alle aree industriali. Il piano fornisce una mera indicazione di carattere programmatorio, definendo soltanto una "direzione" d'accesso alla piattaforma poco più a sud della ridetta intersezione. È evidente che una inadeguata risoluzione del rapporto tra le due nodalità rischia di peggiorare la funzionalità di quella esistente e di compromettere la progettazione di quella nuova.	
Laddove, inoltre, il Piano Urbanistico preveda nuove aree da destinare a parcheggio in zone limitrofe e/o adiacenti alla S.P. n. 1 "Aurelia", si ritiene che, al fine di permettere una vantazione d'assieme della nuova offerta di sosta in rapporto a quella esistente, soprattutto su strada, il progetto definitivo del Piano indichi l'esigenza, nell'ambito delle attività di implementazione di tali previsioni urbanistiche, di un organico studio d'assieme, condotto a livello generale ovvero per singola area di influenza delle nuove localizzazioni, concertato con, e ratificato dalla Provincia, che approfondisca: •i fabbisogni di sosta generali da soddisfare, •la quota di posti auto offerti nelle nuove localizzazioni di parcheggi, •la quota di posti auto che, in forza di tali nuove offerte, possono essere eliminati dalla viabilità principale e quelli che, in relazione ai suddetti fabbisogni, devono ancora trovare collocazione lungo la viabilità principale; •le modalità di accesso alle aree di nuova realizzazione. In ogni caso le nuove aree di sosta veicolare (esterne ed adiacenti alla S.P. n. 1 "Aurelia") potranno interessare la viabilità provinciale solamente con limitati accessi puntuali ed attentamente disegnati in termini di geometria e comunque preventivamente concordati con l'Amministrazione Provinciale.	Poiché la competenza in merito alla S.S. n. 1 è stata trasferita all'ANAS, si ritiene di dover demandare a detto Ente, in sede di rilascio dei nulla osta di competenza, a stabilire le condizioni di fattibilità delle nuove aree da destinare a parcheggio in zone limitrofe e/o adiacenti all'Aurelia.
Infine a livello più generale ed al fine di evitare il ricorso a passaggi di modifica dello strumento in caso di nuova viabilità pubblica o di adeguamento della viabilità esistente, potrebbe essere consigliabile inserire la seguente norma. INFRASTRUTTURE VIARIE E PERTINENZE " *Le fasce di rispetto delle strade esistenti e di progetto rappresentate negli elaborati di PUC possono essere oggetto di localizzazione di sedi viarie e loro pertinenze ed accessori senza necessità di modifica al Piano, né di attivazione delle procedure di cui al titolo II, capo II, del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per*	La norma proposta dal Settore Viabilità viene recepita come disposizione di carattere generale nell'ambito delle Norme di Conformità (art. 49).

pubblica utilità (D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i). Le fasce di rispetto sono individuate ai sensi del Codice della Strada e del relativo Regolamento, ovvero, ove ancora applicabile, del D.M. n. 1404 del 1968, e delle pertinenti previsioni del PUC. Nel caso di fasce di rispetto relative a strade non ancora esistenti e di cui sia prevista la futura realizzazione, la previsione di cui al precedente comma perde automaticamente efficacia trascorsi cinque anni dall'efficacia del PUC, o di sua modifica, che prevede la nuova sede viaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma II, del citato T.U. espropriazioni".	